

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 15 gennaio 2026, n. 4

[TUYA3V7] Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), di competenza provinciale, ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006, per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile di tipo agrivoltaico avente potenza di picco pari a 30 MWp in DC e potenza in immissione pari a 24,50 Mwe in AC da realizzarsi nel Comune di Biccari (FG) – Località "Ripe di Suonno" e relative opere di connessione ricadenti nei Comuni in Provincia di Foggia: Biccari, Lucera e Troia (Terna S.p.A.– Cod. Pratica n. 202000149).

Proponente: EG Origine S.r.l., con sede legale in Milano (MI), alla via dei Pellegrini n. 22, Codice Fiscale e Partita IVA:11402470964.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i., recante "Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale";
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (T.U. Ambiente), con particolare riferimento all'art. 27-bis della Parte Seconda – Titolo III;
- la Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 20 e s.m.i., recante "Norme per la pianificazione paesaggistica";
- il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, recante le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante attuazione della direttiva 2009/28/CE;
- la Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 (RED II);
- il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e s.m.i., di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001;
- il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022;
- la Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 (RED III);
- il Decreto Ministeriale 21 giugno 2024, recante la disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili;

- la Legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63;
- il Decreto Legislativo 25 novembre 2024, n. 190, ed in particolare l'art. 15, comma 2;
- il Decreto-Legge 21 novembre 2025, n. 175, recante "Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili".

VISTE

- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 26, recante "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali";
- la Legge Regionale 8 novembre 2022, n. 28 e s.m.i., recante "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2010, n. 3029, di approvazione della disciplina del procedimento unico di autorizzazione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466, di approvazione della Strategia regionale per la parità di genere "Agenda di Genere";
- le Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici pubblicate dal Ministero della Transizione Ecologica il 27 giugno 2022;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2022, n. 1901, in materia di procedimento di Autorizzazione Unica e oneri economici;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2023, n. 997, recante atto di indirizzo per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295, in materia di Valutazione di Impatto di Genere (VIG);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 7 luglio 2025, n. 933, recante l'approvazione delle Linee guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 11 settembre 2025, n. 1280, relativa all'aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2025, n. 1824, recante indicazioni istruttorie per il bilanciamento tra sviluppo energetico e tutela del patrimonio paesaggistico e agricolo.

VISTE

- l'istanza acquisita dalla Sezione Transizione Energetica con prot. n. 9400 del 21/09/2021 (Cod. Id. TUYA3V7), con la quale la EG Origine S.r.l. – C.F. e P. IVA 11402470964 – ha richiesto il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico, successivamente convertito in agrivoltaico, della potenza di picco pari a 30 MWp in DC e 24,50 MW in AC, da realizzarsi nel Comune di Biccari (FG), località "Ripe di Suonno", con opere di connessione ricadenti nei Comuni di Biccari, Lucera e Troia (Provincia di Foggia);
- l'istanza presentata alla Provincia di Foggia (prot. n. 3960 del 27/01/2021) per l'attivazione del procedimento di VIA-PAUR ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, relativa al medesimo impianto denominato "ORIGINE".

CONSIDERATO che le sedute delle conferenze dei servizi, indette, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter della

legge n. 241/1990, dalla Provincia di Foggia, quale Ente competente per il rilascio del P.A.U.R. ex art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006, si sono tenute in data 04/12/2024, 19/02/2025 e 30/07/2025.

RILEVATO che, secondo il progetto definitivo depositato in atti:

- l'impianto di produzione, avente una potenza di picco pari a 30,00 MWp in DC e una potenza nominale in immissione a 24,50 in AC, sarà localizzato nel territorio del Comune di Biccari (FG), in località *"Ripe di Suonno"*, identificato al Foglio 19, particelle 52, 422, 430;
- le opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN), indispensabili all'esercizio dell'impianto, ricadranno nei territori comunali di Biccari (FG), Lucera (FG) e Troia (FG);
- tali opere consistono nella realizzazione di un cavidotto interrato in MT (30 kV), di una nuova Sottostazione Utente di trasformazione 30/150 kV in località *Monsignore* (Comune di Troia) e del relativo raccordo in AT (150 kV) verso la Stazione Elettrica Terna denominata *"Troia"*;
- il punto di connessione alla RTN, come confermato dal Benestare Tecnico rilasciato da Terna S.p.A., è previsto su un *"futuro ampliamento"* della Stazione Elettrica 380/150 kV *"Troia"*. Tale ampliamento e la relativa localizzazione risultano già oggetto di precedente autorizzazione rilasciata dalla Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 3 del 15/01/2016 (riferita all'Autorizzazione Unica per un impianto eolico nel Comune di Castelluccio Valmaggiore e relative opere connesse), configurando pertanto l'utilizzo di un'infrastruttura di rete già assentita e condivisa, tramite specifico accordo, con altri produttori (EG Vita, EG Futura, Pacifico Ametista, Vespera);
- la stazione utente di trasformazione 30/150 kV ed il relativo raccordo in AT (150kV) verso la SE Terna *"Troia"*, risultano già autorizzati con Determinazione Dirigenziale n. 248 del 09/10/2025 (riferita all'Autorizzazione Unica per un impianto agrivoltaico sito nel Comune di Troia (FG) e relative opere di connessione).

PRESO ATTO della documentazione tecnico-amministrativa allegata all'istanza, le integrazioni e i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio nonché della richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere e del vincolo preordinato all'esproprio limitatamente alle opere di connessione alla rete.

VISTA la nota prot. n. 158417/2025 del 26/03/2025, con la quale questa Amministrazione, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di cui al prot. n. 9400 del 21/09/2021 - Cod. Id. TUYA3V7.

ACQUISITO il Provvedimento Dirigenziale di cui al prot. n. 47616 dell'01/09/2025 con il quale la Provincia di Foggia – Settore Ambiente, Servizio Gestione Iniziative e Interventi per la Tutela e Valorizzazione Ambientale, ha espresso *"giudizio favorevole in ordine alla compatibilità ambientale con efficacia temporale fissata in anni 5 (cinque), del progetto finalizzato alla realizzazione di un impianto solare agrivoltaico, della potenzialità di picco di 30 MW, denominato "ORIGINE", sito nell'area ubicata nel comune di Biccari (FG), Località "Ripe di Suonno", nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio, proposto dalla Società EG Origine SRL nella persona del sig. Ceschiat Alessandro, avente sede legale in Milano (MI), Via dei Pellegrini, n. 22, 20122, in data 27/01/2021 ed assunto a prot. n. 3960, così come rimodulato nel corso del procedimento"* condizionato al rispetto delle prescrizioni ivi riportate.

ACQUISITA, la Determinazione Dirigenziale n. 881 del 21/05/2025 con la quale la Provincia di Foggia – Settore Tutela del Territorio (Ente delegato dalla Regione Puglia) ha rilasciato l'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica con prescrizioni, ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del PPTR, per la realizzazione dell'intervento in oggetto.

PRESO ATTO delle determinazioni e pareri acquisiti al procedimento P.A.U.R., del verbale della Conferenza di Servizi – Decisoria- del 30/07/2025, trasmesso con prot. n. 44982 del 07/08/2025 ed acquisito, in pari data,

agli atti regionali con il prot. n. 446158, con la quale la Provincia di Foggia – Settore Ambiente, sulla scorta della prevalenza delle posizioni espresse, ha formalizzato il parere favorevole al rilascio del provvedimento autorizzativo subordinandolo all'adozione dell'Autorizzazione Unica ex D. Lgs. n. 387/2003.

ACQUISITI gli impegni in ordine alle misure di compensazione territoriale anche alla luce della L.R. 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, come risultanti dall'istruttoria ed evidenziati nella Relazione allegata, quale parte integrante del presente provvedimento anche ai fini della sua piena efficacia.

VISTA l'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata da questa Amministrazione, conclusa con l'apposita Relazione Istruttoria, prot. n. 16987 del 14/01/2026, a firma dell'Ing. Luca Domina, confermata dal Dirigente della Sezione Transizione Energetica, da intendersi quale parte integrante della presente determinazione (Allegato 1).

RILEVATA la disponibilità, in capo alla Società, delle aree interessate dall'impianto per effetto dei “Contratti preliminari per la costituzione del diritto di superficie e dei diritti di servitù per lo sviluppo e la realizzazione di un impianto fotovoltaico”, registrati a Foggia in data 03/06/2024 al n. 10861/1T e in data 22/07/2024, al n. 14253/1T, nonché, in relazione alle aree preordinate all'esproprio, l'esito positivo delle procedure di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.

PRESO ATTO che l'istanza è finalizzata a ottenere l'Autorizzazione Unica, ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), di competenza provinciale e che la medesima costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di Servizi, come adeguato alle prescrizioni formulate dagli Enti partecipanti e alle risultanze del Provvedimento di V.I.A.

CONSIDERATO che, in base al comma 7 dell'art. 14-ter della legge n.241/1990, all'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

EVIDENZIATO che l'impianto è autorizzabile in esito della procedura ambientale favorevole di cui al provvedimento n. 47616 dell'01/09/2025 adottato dalla Provincia di Foggia – Settore Ambiente, Servizio Gestione Iniziative e Interventi per la Tutela e Valorizzazione Ambientale, nonché degli altri concerti, intese, nulla osta acquisiti agli atti del procedimento e richiamati nella Relazione Istruttoria, da intendersi fatti propri dal Responsabile del procedimento di Autorizzazione Unica in solido alle condizioni, prescrizioni e compensazioni previste, alla cui verifica di ottemperanza si provvede come da parte dispositiva.

DATO ATTO che con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

SI RITIENE, quindi, di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 387/2003, sulla base di quanto emerso nel corso del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Regionale (P.A.U.R.).

Il Funzionario istruttore

Ing. Luca Domina

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -
Garanzie alla riservatezza**

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

Esito Valutazione impatto di Genere: neutro.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

**Il Dirigente ad interim del Servizio Energia e Fonti alternative e Rinnovabili
Ing. Francesco Corvace**

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA

- sulla base delle risultanze istruttorie;
- ritenuto di dover provvedere in merito;
- rilevata l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e dell’art.1, comma 9, lettera e) della Legge n.190/2012.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

1. **La EG Origine S.r.l.**, avente sede legale in Milano (MI) alla via dei Pellegrini n. 22, Codice Fiscale/P. IVA 11402470964, è **autorizzata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D. Lgs. n. 387/2003, alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonte rinnovabile di tipo agrivoltaico avente potenza di picco pari a 30 MWp in DC e potenza in immissione pari a 24,50 Mwe in AC da realizzarsi nel Comune di Biccari (FG) – Località “Ripe di Suonno” e relative opere di connessione ricadenti nei Comuni in Provincia di Foggia: Biccari, Lucera e Troia (Terna S.p.A.–**

Cod. Pratica n. 202000149) in quanto infrastrutture indispensabili al funzionamento dello stesso in conformità al progetto approvato, agli elaborati tecnici finali e conclusivi, come dettagliatamente elencati nella Relazione Istruttoria, nonché ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli;

2. le opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) individuate da Terna come comuni a più proponenti e ricomprese nel presente procedimento risultano già autorizzate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., con specifico provvedimento, Determinazione Dirigenziale n.3 del 15/01/2016, adottata a favore di Asja Ambiente Italia Spa e Determinazione Dirigenziale n. 248 del 09/10/2025 adottata a favore EG Vita S.r.l. che condividono le medesime con il destinatario del presente atto.

Il presente titolo autorizzativo, pur non reiterando l'autorizzazione delle medesime opere, si intende comprensivo, in via condizionata e sostitutiva, delle medesime infrastrutture qualora le Società già beneficiarie, non diano corso, in modo coordinato e nei tempi necessari, alla loro realizzazione, fatti salvi gli ulteriori adempimenti autorizzativi eventualmente richiesti dalla normativa vigente. In tal caso, il proponente autorizzato con il presente atto potrà subentrare nella titolarità e responsabilità della realizzazione delle opere di connessione, previa comunicazione al Gestore di rete e alla Regione – Sezione Transizione Energetica, senza necessità di nuova Autorizzazione Unica, essendo la relativa valutazione tecnico-amministrativa già compiutamente istruita nel corso dell'iter autorizzativo e ambientale;

3. la presente Autorizzazione Unica, allorquando recepitata nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ex art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006, costituisce titolo a costruire ed esercire le citate opere in conformità al progetto approvato e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alle conferenze di servizi convocate nell'ambito del presente procedimento. È fatto obbligo al proponente di provvedere all'aggiornamento ed al periodico rinnovo cui siano eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'Autorizzazione Unica;
4. la presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e ss., con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del citato T.U. Espropri., ove necessario, per le sole opere di connessione alla rete;
5. la Società è autorizzata a richiedere, al competente Ufficio regionale, ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., i provvedimenti per l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione, per la costituzione del diritto di servitù e per l'occupazione temporanea delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere in progetto;
6. salva la conclusione di eventuali accordi bonari di cessione con i proprietari delle aree interessate, l'emanazione del decreto di esproprio e di costituzione di servitù sulle aree interessate dalle opere suddette deve avvenire entro 5 anni dalla data in cui diventa efficace il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del citato D.P.R. n. 327/2001;
7. la presente autorizzazione è condizionata al rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni intervenute nel procedimento che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso nonché al rispetto di quanto prescritto dall'art. 1, comma 3, della L.R. 18 ottobre 2010, n. 13;
8. tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente provvedimento rientrano le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma

dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010 e della L.R. n. 28/2022 e s.m.i, così come richiamate nella Relazione Istruttoria del 14/01/2026, prot. n. 16987 (Allegato 1);

9. l'autorizzazione unica non potrà in alcun modo ricomprendere titoli settoriali sottaciuti dall'istante, anche se non rilevati nel corso dei lavori conferenziali dagli enti che ne esercitano le rispettive competenze, e non potrà quindi dispiegare piena efficacia giuridica qualora sia accertata tale mancanza per responsabilità del proponente;
10. la validità del presente atto autorizzativo è condizionata alla permanenza del requisito di disponibilità giuridica delle aree interessate dall'impianto in capo al soggetto autorizzato ovvero in capo al soggetto successivamente subentrato nella titolarità del titolo autorizzativo;
11. la presente Autorizzazione Unica non ricomprende le istanze settoriali, neanche per silenzio, per le quali la Società abbia omesso di invocare la sua acquisizione oppure abbia omesso di presentare l'istanza presupposta all'autorità competente, eventuali diverse valutazioni, successive al rilascio del titolo, comporteranno la necessità di attivare un nuovo procedimento di autorizzazione unica in variante;
12. ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 quater, comma 4, della Legge n. 241/1990 i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi adottata dalla Provincia di Foggia;
13. la presente autorizzazione è rilasciata sotto condizione risolutiva e sarà revocata ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. in caso di comunicazione antimafia interdittiva.

ART. 2)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.

Qualora le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso, fermi restando i termini di cui all'articolo seguente.

Il presente titolo può coprire, su richiesta, tutto il periodo di eventuale incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, fino a venti anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori e sia stata resa nota la data di entrata in esercizio commerciale.

ART. 3)

I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio, ai sensi dell'art. 7-bis del D.L. n. 50 del 17/05/2022, convertito con Legge n. 91 del 15/07/2022, entro il termine massimo di 3 (tre) anni dalla data di notifica del provvedimento di autorizzazione, subordinatamente al rispetto delle tempistiche e degli adempimenti contenuti nelle condizioni ambientali indicate nel Provvedimento Dirigenziale adottato dalla Provincia di Foggia – Settore Ambiente, Servizio Gestione Iniziative e Interventi per la Tutela e Valorizzazione Ambientale di cui al prot. n. 47616 dell'01/09/2025; il termine per l'ultimazione dei lavori è di 3 (tre) anni dall'inizio degli stessi salvo proroga, ai sensi della normativa vigente, concedibile, previa istruttoria, su istanza motivata della società autorizzata. Decorso i termini anzidetti, la presente autorizzazione perde efficacia.

I lavori di costruzione dell'impianto e delle relative opere connesse dovranno comunque concludersi entro la durata dell'efficacia del Provvedimento di Compatibilità Ambientale di 5 anni, fatta salva la facoltà di proroga su istanza del soggetto autorizzato.

Eventuali vulture del presente provvedimento ad altro soggetto non modificano in alcun modo tali termini.

Entro sei mesi dal completamento dell'impianto, dovrà essere trasmesso il collaudo statico, redatto, ai sensi del D.P.R. 207/2010, da ingegnere abilitato, iscritto all'ordine da almeno dieci anni, e comunque estraneo alla progettazione, direzione ed esecuzione dell'impianto, in quanto non già intervenuto in dette fasi, il quale dovrà attestare la regolare esecuzione delle opere e la loro conformità al progetto definitivo.

ART. 4)

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica con il conseguente obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e il diritto della Regione Puglia ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto:

- a. il mancato rispetto del termine di inizio lavori o del termine finale di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- b. inosservanza delle condizioni e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- c. il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- d. esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili;
- e. emissione di provvedimenti interdittivi o aventi comunque l'effetto di limitare la capacità giuridica della società destinataria.

ART. 5)

Entro il termine 180 (centottanta) giorni dalla Comunicazione di Inizio Lavori, pena la decadenza della presente autorizzazione, la Società è tenuta a depositare presso la Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica:

- a. dichiarazioni congiunte di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) e b) della L.R. n. 31/2008 e s.m.i., secondo le modalità esplicitate nel successivo comma 4;
- b. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a Euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica autorizzata da rilasciarsi a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico – nel rispetto delle clausole individuate dal D.M. 10/09/2010 – paragrafo 13.1, lettera j;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, di importo non inferiore a Euro 100,00, salvo diverso importo quantificato di seno alla Conferenza di servizi, per ogni kW di potenza elettrica autorizzata, da rilasciarsi a favore del Comune interessato dall'intervento, nel rispetto delle clausole individuate dal D.M. 10/09/2010 paragrafo 13.1, lettera j;

ART. 6)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D.P.R. n. 380/2001 la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia compete al Comune.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione

Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

ART. 7)

La Società, gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, nonché il soggetto subentrato per volturazione, ferme restando le prescrizioni e le condizioni ambientali, paesaggistiche e territoriali contenute nei pareri endoprocedimentali sopra richiamati nonché nei pareri allegati alla Relazione Istruttoria, che si intendono qui integralmente recepite, ai fini della piena efficacia e l'esecutività della presente Autorizzazione Unica, sono tenuti:

1. a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
2. a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
3. a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
4. ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
5. a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
6. a garantire il mantenimento della qualifica agrivoltaica: trattandosi di impianto autorizzato con configurazione agrivoltaica, la Società è obbligata a garantire la continuità dell'attività agricola per l'intera vita utile dell'impianto, in conformità alla Relazione Agronomica approvata. Eventuali variazioni colturali dovranno essere comunicate tempestivamente ai fini della valutazione delle ricadute sull'efficacia del titolo;
7. a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
8. monitoraggio: dovrà essere data piena attuazione al Piano di Monitoraggio Ambientale (P.M.A.) quinquennale prescritto nel Provvedimento di V.I.A., trasmettendo i report periodici ad ARPA Puglia e alla Provincia di Foggia;
9. varianti: qualsiasi modifica al progetto approvato (inclusi spostamenti di cavidotti o cabine richiesti in fase esecutiva da Enti terzi o sottoservizi) dovrà essere preventivamente sottoposta alla valutazione di questa Sezione per la verifica di assoggettabilità a nuova autorizzazione o a procedura semplificata;
10. Piano di Utilizzo Terre e Rocce da Scavo: in fase di progettazione esecutiva dovrà essere predisposta

una relazione dettagliata sulle terre e rocce da scavo, con indicazione delle modalità di gestione, delle volumetrie stimate e della destinazione finale del materiale (smaltimento in discarica e/o recupero). Dovrà inoltre essere redatto un piano di indagine ai sensi del DPR 120/2017, con indicazione puntuale delle modalità e dei punti di campionamento, allegando i relativi certificati di prova rilasciati da laboratorio autorizzato. Si precisa inoltre che qualora durante le operazioni di scavo si rinvenissero terre o materiali potenzialmente contaminati, le lavorazioni interessate dovranno essere immediatamente sospese e si dovrà procedere agli adempimenti di caratterizzazione e, se necessario, bonifica, secondo quanto previsto dal Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dandone tempestiva comunicazione agli Enti competenti;

11. risoluzione Interferenza SNAM: con riferimento alla nota SNAM Rete Gas prot. EAM91052 del 15/11/2024, è fatto divieto di eseguire qualsiasi lavorazione all'interno della fascia di servitù del metanodotto "Massafra-Biccari DN 1200" prima di aver effettuato il sopralluogo congiunto con l'Ente gestore e aver ottenuto il nulla osta tecnico sulle modalità esecutive dell'attraversamento/parallelismo, così come indicato nella Relazione Istruttoria allegata;
12. accordo misure compensative: prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere perfezionato e depositato l'accordo formale (Convenzione o Protocollo d'Intesa) con il Comune di Biccari per la regolamentazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale già accettate in sede conferenziale (pari al 2,5%);
13. a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché l'esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
14. a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007;
15. a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2, della L.R. 25/2012.

ART. 8)

La presente autorizzazione unica si intende rilasciata nell'esclusiva responsabilità dei Soggetti titolari, nonché in piena salvaguardia ed impregiudicatezza dei diritti di terzi. Eventuali danni derivanti dalla costruzione ed esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono ascrivibili unicamente ai Soggetti titolari della presente autorizzazione, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

ART. 9)

Il presente provvedimento è reso ai sensi della normativa vigente *ratione temporis* per procedimenti incardinati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 190/2024.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento restano fermi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni citate nelle premesse, in quanto applicabili, e dalla vigente normativa in materia.

ART. 10)

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti che precedono o venisse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese in atti.

ART. 11)

Il presente provvedimento, adottato e sottoscritto con modalità digitale, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale, composto da n. 17 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato all'Albo Telematico, ovvero:
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante
- sarà trasmesso, per tutti gli adempimenti consequenziali, agli enti intervenuti nel procedimento e segnatamente a quelli che hanno prodotto pareri vincolati al rispetto di condizioni e prescrizioni a vario titolo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ALLEGATI INTEGRANTI

- 1) Relazione Istruttoria_TUYA3V7_EG ORIGINE_BICCARI (composta da 23 facciate);
- 2) Allegati alla Relazione Istruttoria (composto da 86 facciate);
- 3) Copia con segnatura Prot.N.0016987-2026 (composto da 23 facciate).

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Relazione Istruttoria_TUYA3V7_EG ORIGINE_BICCARI_signed.pdf - c7469d2062bf0e319592b87dc2c1f2727cabcf20dd651803dfeedcfced0ed72c
ALLEGATI Relazione Istruttoria_TUYA3V7.pdf - 034f75a3d616217cf46d1836bb2a2504c17b133df2de29815abbe0e79e0f9045
Copia con segnatura Prot.N.0016987-2026.pdf - be5345f4723d8d2a697bd3feb0a8f41bff797016d07d9e1b15a31c68b75426ab

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 159/DIR/2026/00013

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Luca Domina

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta
Luca Domina

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace